

# DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

## Chiarimenti sulle modifiche impiantistiche con riferimento all'utilizzo di componenti non nuovi

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le casistiche per le quali è ammesso l'utilizzo di componenti non nuovi in caso di modifiche impiantistiche. L'ambito di applicazione è quello relativo alla valutazione delle richieste di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi disciplinato dal DM 5 settembre 2011 e s.m.i.

Per facilitare la raccolta e il confronto tra le osservazioni, nel documento è evidenziato in un apposito riquadro lo spunto per la consultazione.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 15 luglio 2019, inviando una mail all'indirizzo [consultazioneefficienza@gse.it](mailto:consultazioneefficienza@gse.it) indicando nell'oggetto "Osservazioni documento chiarimenti CAR".

Laddove nell'ambito della consultazione si venga in contatto con dati personali la Società GSE S.p.A. si impegna affinché gli stessi vengano gestiti conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679 del 2016.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

# Estratto della Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR (Aggiornamento dell'edizione 1 - marzo 2018)

## Paragrafo 2.8 Modifiche dell'assetto impiantistico e ammodernamento

Per modifiche impiantistiche si intendono tutte quelle modifiche che riguardano l'assetto impiantistico di cui l'unità cogenerativa fa parte e che hanno impatto su di essa. A titolo di esempio, può essere considerata una modifica impiantistica, l'installazione sul sito di nuove unità di produzione, cogenerative e non, la sostituzione di gruppi di produzione, l'introduzione di nuove utenze del calore utile cogenerato, l'installazione di uno scambiatore aggiuntivo, l'aggiunta di contatori di energia utili al calcolo del PES e del RISP, etc..

In alcuni casi, la modifica impiantistica potrebbe avere impatto sui rendimenti di riferimento da utilizzare per il calcolo del PES. È il caso di ammodernamento definito all'Art. 5 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2402. Se il costo d'investimento per l'ammodernamento di un'unità di cogenerazione esistente supera il 50 % del costo d'investimento per una nuova unità di cogenerazione analoga, l'anno civile nel corso del quale l'unità di cogenerazione ammodernata inizia a produrre energia elettrica è considerato come l'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione ammodernata. La data di entrata in esercizio rimane invariata.

Per le unità di cogenerazione, che già percepiscono i benefici previsti dal DM 5 settembre 2011 in qualità di "nuova unità" o "rifacimento", è ammessa la sostituzione di uno o più componenti con componenti non nuovi nei seguenti casi:

- manutenzione ordinaria prevista dal piano di manutenzione a lungo termine dell'impianto;
- manutenzione straordinaria e/o guasto.

La data di decorrenza dell'incentivo e la durata dello stesso rimangono invariati.

### Domande frequenti

***Nel caso di aggiunta di un nuovo gruppo di produzione di calore su un impianto di cogenerazione esistente è necessario comunicare la modifica impiantistica?***

*Sì. E' necessario comunicare la modifica, sia che si tratti di un dispositivo cogenerativo sia che si tratti di una caldaia tradizionale. Nel caso in cui all'interno dell'impianto siano già presenti una o più unità cogenerative per le quali è stata presentata richiesta tramite RICOGE, è necessario che l'operatore provveda alla comunicazione di tale modifica in occasione della presentazione delle richieste di ciascuna unità costituente l'impianto.*

### Spunti per la consultazione

**Q.1 Osservazioni in merito alla possibilità di poter utilizzare componenti non nuovi in caso di sostituzione per manutenzione senza che ciò pregiudichi il mantenimento della categoria riconosciuta: "nuova unità" o "rifacimento", per la quale già si percepiscono i CB. Motivare la risposta.**